

Legge regionale 09 gennaio 2006 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Capo IV

Funzioni amministrative

Art. 15

(Potestà amministrative)

1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:

- a)** normazione;
- b)** programmazione e pianificazione;
- c)** organizzazione e gestione del personale;
- d)** controllo interno;
- e)** gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
- f)** vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.

Art. 16

(Funzioni del Comune)

- 1.** Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9/1997, le funzioni esercitate dal Comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.

Art. 17

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019

Art. 18

(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Art. 19

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:

- a)** di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
- b)** di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
- c)** in materia di credito, finanza e tributi regionali.

2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:

- a)** sanità;
- b)** Corpo forestale regionale;
- c)** coordinamento regionale della protezione civile;
- d)** libro fondiario;
- e)** agricoltura.